

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Guglielmo Epifani

Alla base di tutto

Abbiamo sempre considerato la prima parte della Costituzione un patrimonio ideale insostituibile della Repubblica. Proprio in ragione di questo ci siamo opposti e continuiamo ad opporci ad una sua modifica. Di quella parte il primo articolo assume per noi, naturalmente, un valore particolare. Tutte le critiche rivolte a quel primo articolo hanno, in realtà, l'unico obiettivo di spezzare il legame storico e ideale fra la rinascita democratica dell'Italia e la sua ritrovata libertà del Paese, e il lavoro. Quel primo articolo nasce, e non potrebbe essere altrimenti, dal riconoscimento del contributo dato dai lavoratori alla Resistenza, alla sconfitta del nazifascismo e alla rinascita del Paese.



Dal 2002 Guglielmo Epifani è segretario generale della Cgil. Dal 1994 al 2002 è stato vicesegretario generale sotto Sergio Cofferati

questo il lavoro e i lavoratori italiani hanno contribuito a riscattare il Paese di fronte al mondo. I lavoratori hanno contribuito a fare della Liberazione non solo un processo vissuto passivamente bensì un impegno attivo di tanta parte del Paese: quell'articolo della Costituzione è suggello e riconoscimento di questa storia. Rimuoverlo dalla Carta, metterlo in discussione, attaccarlo vuol dire negare o confinare nell'irrelevanza quest'anello fondamentale della storia che ha portato alla nascita della Repubblica. Finirebbe non solo per rovesciare la verità storica ma per togliere fondamento etico alla nostra Costituzione. Tanto più in una fase della vita del Paese come quella di oggi, quando sembrano appannarsi i grandi valori e prevalere la logica del giorno per giorno, degli interessi particolari. Difendere quel fondamento costituzionale vuol dire dare il senso di una rinnovata etica pubblica e di un processo di riforma politica ed istituzionale di cui il Paese ha profondamente bisogno.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Dacia Maraini

Ma oggi ci sono nuovi diritti

Una questione importante è stabilire quali siano i diritti e i doveri evocati da questo articolo della Costituzione. Ogni epoca, ogni generazione, infatti, deve ricostruire i propri valori e, dunque, anche diritti e doveri dei cittadini. L'emancipazione delle donne e dei lavoratori, così come la tecnologia, l'immigrazione, la globalizzazione, la diversa durata della vita hanno cambiato lo scenario di questa nostra epoca. Su diritti e doveri, cioè sui limiti tra i propri diritti e quelli degli altri, tutti, in principio, sono d'accordo. Ma, appunto, di quali diritti e doveri parliamo? Stabilirlo, non si può con un'operazione ideologica, dogmatica, non può essere, questa, una decisione calata dall'alto. Solo una grande discussione pubblica può farlo. È necessaria un'operazione culturale a livello alto, cui devono partecipare tutti. Che cos'è oggi la famiglia, per esempio? Prima, le donne avevano, per legge, più doveri che diritti, oggi hanno conquistato la parità. La sensibilità comune cambia: c'è stato un tempo in cui la pena di morte era considerata un «diritto dello Stato», la stessa pena di morte che oggi ripugna alle nostre coscienze. Nella sensibilità comune, ora, ci sono atteggiamenti nuovi rispetto a realtà di oggi, come la fecondazione assistita, l'eutanasia, le coppie di fatto. Definire quali siano, oggi, i «diritti» e i «doveri» di cui parla l'articolo 2 della nostra Costituzione è un grande compito culturale.



Autrice di romanzi, saggi e poesie è la scrittrice italiana più tradotta all'estero. Tra i molti libri, *La lunga vita di Marianna Ucrìa*, *Bagheria*, *Buio*.

sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Silvia Ballestra

Noi che siamo tutti uguali

Sentite come suonano cristalline certe parole dell'articolo 3, che dicono «pari dignità sociale» e anche «eguali davanti alla legge», e anche quella prima parola senza se e senza ma che dice: «Tutti». Tutti i cittadini. Uguali, eguaglianza, sono concetti spariti dalla vita pubblica, addirittura esecrati: tutti uguali? Non scherziamo. È davvero un sollievo trovarle scritte in chiaro nell'articolo 3. Sesso, razza, lingua, divisioni politiche, condizioni personali o sociali: niente di tutto questo può cambiare il fatto che siamo uguali. È uno straordinario punto di partenza: il bambino clandestino a Milano a cui vengono chiuse le porte della scuola materna ha «pari dignità», è «eguale» anche lui. Il rom nella baracca e il capitano d'industria. Le donne sotto attacco, il giovane precario aggrappato ai suoi contrattini. Tutti. Uguali. E se non basta perché non basta quasi mai scriverlo chiaro e tondo - c'è di più, sempre lì nell'articolo 3. Se qualcosa limita la libertà e l'eguaglianza (di chi? di tutti!), è compito della Repubblica rimuovere l'ostacolo. Siamo



Silvia Ballestra è scrittrice e giornalista. Tra i suoi libri, *La guerra degli Antò*, *Gli orsi e Joyce L.*, dedicato a Joyce Lussu. Collabora con *l'Unità*

uguali. E se non lo siamo, lo Stato, la Repubblica, questo macchinone immenso che è il Paese, deve lavorare, e agire, e fare perché lo diventiamo. «È compito della Repubblica», non è facoltativo, è come dire che la Repubblica c'è per quello, anche per garantire a «tutti i lavoratori» di partecipare «all'organizzazione politica, economica e sociale». Insomma, noi - noi tutti, noi che siamo uguali - dobbiamo organizzare questo posto per bene. Tutti insieme. Bambini senza scuola, operai della ThyssenKrupp, coppie di fatto senza distinzione di sesso, cittadini e cittadine senza distinzioni di reddito.

Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garan-

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Andrea Bajani

Diritto al lavoro: la strada è lunga

Da un po' di tempo a questa parte mi rendo conto che mi viene da leggere la Costituzione come se fosse un test di abilitazione. Istantaneamente, ci metto dei punti interrogativi, mi sembra di dover dare una risposta, di dover partecipare. E allora io l'art. 4 lo leggo così: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto? Ecco, quando mi faccio questa domanda, metto la matita tra le labbra, e poi penso silenzioso guardando verso l'alto. Allora mi vengono in mente tutti i giovani che vivono nell'incertezza - per metà ansiosa, per l'altra metà apatica - di un impiego. E le famiglie che vivono nel terrore di non farcela, a sovvenzionare i percorsi formativi dei loro figli. E le donne che un figlio oggi no, domani nemmeno, dopodomani è troppo tardi. E mi viene in mente lo stato che considera «clienti» i suoi abitanti aspiranti-lavoratori perché chiamarli cittadini è diventato fuori moda. E mi viene in mente una legge, di questo stesso Stato, che dice che «lavoratore» è



Scrittore e autore di testi teatrali, nel 2006 ha pubblicato *Mi spezzo ma non m'impiego - guida di viaggio al lavoro flessibile* (Einaudi)

«qualsiasi persona che lavora, o che è in cerca di un lavoro», che quindi a rigore può considerarsi lavoratore anche un disoccupato. Ecco, se leggo l'art. 4 come fosse un test di abilitazione penso a queste cose. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto? Mi faccio questa domanda, ci penso su, con la matita tra le labbra. Poi mi viene da rispondere No.

Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Michele Ainis

Unità e autonomia

In questa disposizione riecheggia il principale tratto distintivo della Carta del 1947, che a sua volta esprime un elemento di cesura, di discontinuità rispetto all'esperienza monarchica e fascista. È il principio di decentramento dell'apparato pubblico, coniugato all'autonomia riconosciuta per la prima volta alle comunità locali, per l'appunto apre una pagina inedita della nostra storia, infrangendo una secolare tradizione centralista. Da qui un disegno costituzionale il cui fine ultimo è quello d'avvicinare governati e governanti, spostando verso il basso la sede delle decisioni di governo. Da qui il valore dell'autonomia, che innerva il pluralismo garantito dai Costituenti. Da qui, infine, la vocazione antiautoritaria della Repubblica italiana (nel senso a suo tempo indicato da Carlo Cattaneo), di cui l'art. 5 rappresenta la norma-manifesto. Sennonché la norma in questione non si limita a porre le basi dell'ordinamento regionale. Essa dichiara inoltre che l'Italia è «una e indivisibile», e dunque pone al tempo stesso un limi-



Insegna Istituzioni di diritto pubblico all'Università di Teramo. Lo scorso anno ha pubblicato per Laterza «Dizionario costituzionale»

te al suo decentramento. Non a caso i Consigli regionali possono venire sciolti d'autorità se compiono atti contrari alla Costituzione, per esempio cavalcando istanze separatiste. Unità e autonomia sono insomma le due facce della medesima medaglia, ma sono anche principi in reciproca tensione. Ecco perché è indispensabile operare, volta per volta, un bilanciamento fra questi due principi, come del resto accade quando entrano in conflitto i valori d'eguaglianza e libertà cui s'impronta la Carta del 1947. Tale esigenza deriva dal compromesso di cui la nostra Costituzione è figlia, ma in ultimo discende dal pluralismo di valori e di principi che ne costituiscono l'essenza più profonda.

Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Moni Ovadia

Più lingue più cultura

Il filosofo Emil Cioran in uno dei suoi celebri aforismi dice: «Si abita una lingua non una patria». Cioran esprime una verità profonda. La lingua è una delle forme più intime e fondanti della nostra identità. Essa non corrisponde necessariamente ad un confine rigido come quelli tracciati dal nazionalismo e dai suoi furori. La lingua contiene e trasporta cultura, arte, conoscenza, racconto. Ci viene trasmessa dalla madre quando ancora non siamo a questo mondo. Prima di essere aggregazione di significati, è un canto intimo ricco di un senso pieno ancorché inesperto nella sua articolazione e ogni canto è unico ed irripetibile. La nostra straordinaria Costituzione fra i suoi primissimi articoli garantisce la tutela delle minoranze linguistiche. Fu grande la lungimiranza dei padri costituenti nell'aver intuito che la tutela delle minoranze doveva avere uno dei suoi pilastri nella tutela delle loro lingue. Noi abbiamo la consapevolezza che nel corso della storia repubblicana, la politica spesso non è stata all'altezza dei dettati costituzionali, per questa ragione è bene sottolineare con enfasi quale ne sia il valore. Molte minoranze linguistiche, soprattutto quelle più deboli, hanno visto frustrati i loro diritti fra i quali la tutela e valorizzazione delle loro lingue, mentre un Paese ricco di più lingue è un Paese culturalmente e umanamente più ricco, più bello, più poetico. Oggi l'Italia con l'emigrazione si arricchisce di nuove minoranze linguistiche. Rispettarne i diritti e la dignità è una sfida che può fare del nostro Paese un Paese migliore, più interessante, culturalmente più fertile. Se sosterremo il diritto alla diversità linguistica, usciremo dalla lugubre eredità fascista che voleva ridicolmente omologare all'italiano littorio le lingue di minoranza ma anche cancellare la sconvolgente varietà dei nostri dialetti. L'omologazione rischia di appiattare la molteplicità delle espressioni umane e di provocare rigurgiti isterici di nazionalismo e localismo. Per contrapporsi a queste derive è importante uscire dalla logica dell'*aut-aut* per imboccare quella dell'*et-et*.



Attore e cantante, Moni Ovadia si è dedicato al recupero del patrimonio culturale degli ebrei dell'Europa orientale. Collabora con *l'Unità*

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nei casi di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizza, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della

PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I - RAPPORTI CIVILI

Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica

Art. 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri,

Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garan-

Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nei casi di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizza, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della